



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 72
Informativa

OGGETTO: Polizia Amministrativa.

Nuovo Regolamento Piscine Comunali n. 346.

Deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 2011 01429/048 del 21/12/2011 .
Abrogazione del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 settembre 1977. Revoca delle circolari nn. 94/2000 e relativo prontuario, 74/2002, 63/2010.

Il nuovo regolamento "Piscine comunali" nasce dall'esigenza di definire in modo più dettagliato gli aspetti normativi della disciplina, infatti le attuali esigenze, connesse all'evoluzione ed alla complessità della società torinese, hanno reso indispensabile un nuovo coordinamento delle disposizioni normative.

Negli ultimi periodi i numerosi episodi di violazione di norme essenziali poste a salvaguardia della sicurezza, della salubrità e dell'ordinato funzionamento delle piscine, avevano reso necessaria l'adozione in via d'urgenza di misure integrative (ordinanze).

Nel nuovo Regolamento è ora prevista la specifica sanzione dell'interdizione dall'accesso alle piscine comunali, già disposta in via transitoria d'urgenza da ordinanze del sindaco ⁽¹⁾.

Il testo si compone di 11 articoli, che sintetizzano ed integrano l'edizione abrogata del Regolamento n. 139 del 1977.

Con la presente circolare si riporta il testo del Regolamento, che per chiarezza del contenuto non necessita di ulteriori commenti.

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le norme del presente regolamento sono applicabili a tutte le piscine comunali in gestione diretta ed in concessione, anche durante le ore od i giorni riservati alla fruizione da parte degli iscritti a Federazioni, Enti o Società.
2. La Civica Amministrazione non risponde degli oggetti e dei valori introdotti dagli utenti all'interno dell'impianto.
3. Fatte salve le sanzioni penali previste, coloro che arrecano danni alla struttura, alle attrezzature ed alla vegetazione presenti all'interno degli impianti, siano essi derivanti da negligenza ovvero da inosservanza delle presenti disposizioni, sono tenuti al risarcimento del danno provocato secondo i termini e le modalità previste dalla legge.
4. Il personale di servizio è tenuto ad intervenire, anche a seguito di segnalazione, per far osservare il presente regolamento, per procedere all'allontanamento degli eventuali trasgressori, nonché a richiedere l'intervento del Corpo di Polizia Municipale ovvero delle Forze di Polizia dello Stato.

(1) Ordinanza del Sindaco n. 3817 del 8 agosto 2008 e ordinanza n. 2382 del 21 maggio 2010.

ART. 2 ACCESSO AGLI IMPIANTI

1. Il pubblico deve attenersi all'orario di apertura e di chiusura delle piscine.
2. Gli orari sono resi noti mediante affissione o altre forme di avviso.
3. Alla piscina si accede unicamente attraverso biglietto o abbonamento. Il biglietto d'ingresso o l'abbonamento devono essere esibiti a richiesta degli addetti al controllo e devono essere conservati fino all'uscita dalla struttura.
4. Le persone che al momento del controllo non esibiscono il biglietto di ingresso e/o l'abbonamento ne corrispondono l'importo per intero, indipendentemente dal momento del controllo medesimo.
5. Le persone d'età inferiore ai 14 anni non possono accedere alle piscine, se non accompagnate da persona maggiorenne che se ne assuma la responsabilità.
6. Il biglietto e l'abbonamento sono titoli strettamente personali e non possono essere ceduti. L'abbonamento può essere utilizzato in tutte le piscine comunali per il periodo di durata del medesimo.

ART. 3 SOSPENSIONE ENTRATA DEI BAGNANTI

1. E' facoltà dell'Amministrazione sospendere temporaneamente l'entrata dei bagnanti nei seguenti casi:
 - a) affollamento dell'impianto tale da costituire pregiudizio per la sicurezza degli utenti, o in ogni caso in presenza di un numero di bagnanti pari al numero massimo consentito per l'agibilità della vasca natatoria;
 - b) necessità ed urgenza di provvedere all'esecuzione di interventi di ripristino della funzionalità e della sicurezza dell'impianto;
 - c) necessità di effettuare lavori o interventi manutentivi o migliorativi ovvero situazioni d'emergenza da cui possa derivare pericolo anche solo potenziale per l'incolumità degli utenti e del personale di servizio.

ART. 4 REGOLE D'UTILIZZO DI SPOGLIATOI E ARMADIETTI

1. I bagnanti devono svestirsi e rivestirsi negli spogliatoi ove è vietato trattenersi oltre i normali tempi di vestizione ed asciugatura dei capelli.
2. Ove l'Amministrazione metta a disposizione un casellario portaoggetti, questo potrà essere utilizzato per il deposito di documenti, chiavi, ed effetti personali di piccole dimensioni da custodire nell'impianto per il periodo in cui l'utente fruisce dello stesso, essendo liberata la Civica Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito alla conservazione degli oggetti. In nessun caso l'utilizzo del casellario potrà essere inteso quale contratto di deposito. L'Amministrazione si ritiene, inoltre, esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da un uso del predetto casellario difforme da quello consentito, come sopra precisato.

ART. 5 NORME DI COMPORTAMENTO

1. Senza autorizzazione del personale di servizio, alla stessa cabina non possono accedere più persone contemporaneamente.
2. Prima di accedere alle vasche, i bagnanti devono fare la doccia insaponata.
3. Nei locali di servizio e nel locale vasche, sia delle piscine coperte che di quelle scoperte, non è consentito l'uso di scarpe comuni ed è obbligatorio l'uso di zoccoli o ciabatte da piscina utilizzate esclusivamente per la piscina e pulite. All'interno del locale vasche è consentito accedere esclusivamente con abbigliamento idoneo all'ingresso in vasca (costume, accappatoio, ciabatte da piscina). Al personale degli organi di vigilanza ed agli addetti al servizio è consentito accedere al locale vasche nella specifica uniforme ed è altresì consentito l'uso delle calzature da ginnastica proprie della stessa.
4. All'interno delle vasche è obbligatorio l'uso della cuffia.
5. Gli occhiali da nuoto devono avere le lenti di plastica, all'interno delle vasche è consentito unicamente l'uso di occhiali da sole o da vista dotati di lenti infrangibili.
6. Durante i temporali nonché, a discrezione del personale di servizio, in caso di condizioni meteorologiche avverse, i bagnanti devono immediatamente uscire dalle vasche.
7. I maggiori degli anni 12 non possono utilizzare le attrezzature e gli impianti riservati ai bambini di età inferiore.
8. Gli utenti non possono utilizzare le corsie delle vasche riservate agli atleti ed ai corsi di nuoto, appositamente individuate e delimitate.

ART. 6 COMPORAMENTI VIETATI

1. A salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità degli utenti, all'interno degli impianti è vietato:
 - a) sputare;
 - b) espletare i propri bisogni corporali al di fuori degli appositi servizi igienici;
 - c) arrecare disturbo al pubblico con qualsiasi mezzo, giocare alla palla, schiamazzare, correre, spingere altre persone in acqua, scherzare grossolanamente in acqua e fuori, gettare in acqua indumenti ed oggetti di qualsiasi specie, quali materassini pneumatici, palloni, stuoie, asciugamani, ecc.;
 - d) eseguire tuffi dai trampolini, tuffi con rincorsa e tuffi all'indietro, salvo per i soggetti espressamente autorizzati per attività sportiva;
 - e) introdursi nelle piscine scavalcando la recinzione delle stesse, accedere alle vasche saltando i lavapiedi, aggrapparsi alle docce o a qualsiasi altro appiglio;
 - f) esercitarsi con attrezzi per pesca subacquea, quali apparecchi autorespiratori A.R.O. [auto respiratore ad ossigeno a circuito chiuso ciclico n.d.r.] ed A.R.A. [auto respiratore ad aria n.d.r.] , fucili subacquei, maschere subacquee, pinne ecc. durante l'orario di apertura al pubblico degli impianti.

ART. 7 ALTRI COMPORAMENTI VIETATI

1. Sono inoltre vietati i seguenti comportamenti:
 - a) svestirsi e rivestirsi nel locale vasche;
 - b) circolare o sostare senza costume da bagno nel locale vasche e nell'area adibita a docce comuni;
 - c) fumare, ai sensi delle leggi vigenti e del "Regolamento per l'attuazione del divieto di fumo nei locali chiusi sedi di luoghi di lavoro municipali", ad eccezione delle aree eventualmente individuate allo scopo opportunamente delimitate, attrezzate e segnalate mediante idonea cartellonistica;
 - d) gettare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori;
 - e) introdurre animali di qualsiasi specie; per gli animali domestici, fatti salvi i regolamenti e le leggi in materia, il divieto è relativo alla zona vasca, spogliatoio, servizi igienici e di ristorazione;
 - f) introdurre oggetti di vetro;
 - g) effettuare riprese audio, video e fotografiche senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell'impianto.

ART. 8 SANZIONI

Articolo 8 - Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, in conformità della disciplina generale della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e del Regolamento comunale delle procedure sanzionatorie amministrative, e salvo quanto disposto dall'articolo 9, si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) per inosservanza dei divieti di cui all'articolo 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00, il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, della Legge 689/1981 così come modificato dall'articolo 6 bis della Legge 125/2008, è fissato in Euro 300,00;
 - b) per inosservanza dei divieti di cui agli articoli 5 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 ad Euro 150,00.
2. Qualora venga accertata la violazione delle norme del presente regolamento, il personale di vigilanza e servizio procede all'allontanamento del trasgressore dalla struttura.

In conformità della disciplina generale della Legge n. 689/1981 e dell'art. 7bis del decreto Legislativo 267/2000⁽²⁾ e s.m.i., resta ferma l'applicazione di sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia⁽³⁾ e del Regolamento comunale delle procedure sanzionatorie

(2) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (GU n. 227 del 28-9-2000 – S. O. n. 162) – Art. 7 bis: "Sanzioni amministrative".

(3) Ad esempio, se l'atto di togliersi il costume avviene all'interno della vasca, ma non alla vista diretta altrui, si procederà con l'applicazione dell'art. 9 del Regolamento piscine. Diversamente, se il soggetto si trova in altro locale dell'impianto, alla vista del pubblico, si configura il reato di atti contrari alla pubblica decenza di cui all'art. 726 c.p. Solo nel caso di "ostentazione" delle nudità ed altre simili manifestazioni si configura il reato di atti osceni di cui all'art. 527 c.p.

amministrative⁽⁴⁾. Per il presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

- per l'inosservanza all'art. 6 "Comportamenti vietati", si applica la sanzione pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00, pagamento in misura ridotta Euro 300,00 ai sensi dell'art. 16 c. 2 L. n. 689/1981⁽⁵⁾;
- per l'inosservanza agli articoli 5 "Norme di comportamento" e 7 "Altri comportamenti vietati" del Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 150,00, pagamento in misura ridotta Euro 50,00.

Il personale di vigilanza e servizio, accertata la violazione delle norme del presente Regolamento, provvede all'allontanamento del trasgressore dalla struttura.

In tema di violazioni amministrative commesse da minori, l'art. 2 della legge n. 689/81 dispone che il minore degli anni diciotto non può essere assoggettato a sanzione amministrativa e che, della violazione, risponde colui che era tenuto alla sua sorveglianza, salvo che dimostri di non aver potuto impedire il fatto.

La procedura corretta da adottare, in tali casi, sarà predisposta con apposita circolare operativa del Corpo. L'Ufficio Studi è a disposizione per eventuali chiarimenti operativi. Per quanto attiene alla procedura di contestazione di una violazione, si rimanda al prontuario delle violazioni al regolamento in oggetto.

ART. 9 SANZIONI ACCESSORIE

Articolo 9 - Sanzioni accessorie

1. Nel caso in cui, nell'arco temporale di dodici mesi, il trasgressore commetta due violazioni di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, conseguirà l'emissione di ordinanza dirigenziale nei confronti del medesimo. Tale provvedimento, da redigersi a cura dell'Ufficio Comunale competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 Legge 689/1981, disporrà l'interdizione dell'accesso del trasgressore in questione a tutte le piscine comunali per un periodo non inferiore a mesi sei dalla data della notifica del provvedimento.
2. Si intendono richiamate, al riguardo, le disposizioni in tema di notificazioni di cui agli articoli 136 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
3. All'inottemperanza dell'ordinanza dirigenziale che dispone l'interdizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00, il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, della Legge 689/1981 così come modificato dall'articolo 6 bis della Legge 125/2008, è fissato in Euro 300,00.

Nel corso degli anni ed in particolare a partire dal 2008, è stato necessario adottare misure integrative urgenti per contrastare numerosi episodi di violazione di norme concernenti la sicurezza, la salubrità e ed il corretto funzionamento delle piscine. In particolare con l'ordinanza sindacale n. 2382 del 21.05.2010 era stata prevista, in via d'urgenza, la sanzione dell'interdizione dall'accesso alle piscine comunali. Con il nuovo regolamento, al presente articolo, è codificata la fattispecie dell'interdizione dall'accesso alle piscine comunali: al soggetto che commette due violazioni ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento nell'arco temporale di 12 mesi, conseguirà l'emissione di ordinanza dirigenziale⁽⁶⁾ di interdizione dell'accesso a tutte le piscine comunali per un periodo non inferiore a mesi sei dalla data di notifica del provvedimento.

All'inottemperanza dell'ordinanza dirigenziale di interdizione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad Euro 500,00, con il pagamento in misura ridotta di Euro 300,00.

Nel testo regolamentare del 1977, all'art. 29 il legislatore aveva previsto quale sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria l'espulsione, che oggi all'art. 1 è assimilabile con la

(4) Regolamento n. 301 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 novembre 2004 (mecc. 2004 04970/017) esecutiva dal 13 dicembre 2004. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 gennaio 2006 (mecc. 2005 11274/048) esecutiva dal 13 febbraio 2006.

(5) Così modificato dal D.L. 23 maggio 2008 convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008 n. 125 (G.U. n. 173 del 25.07.2008)

(6) Tale provvedimento è redatto a cura dell'ufficio comunale competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 L. 689/1981: Direzione Commercio e Attività Produttive – Servizio Contenzioso Amministrativo- via Meucci n. 4.

previsione dell'allontanamento, che trova fondamento giuridico nella legislazione statale degli esercizi pubblici; poiché la piscina comunale costituisce esercizio di pubblico intrattenimento, soggiace, per quanto compatibile, alla normativa imposta dal T.U.L.P.S. e dal relativo Regolamento d'esecuzione.

L'art. 187 del Regolamento del T.U.L.P.S., che tratta degli esercizi pubblici, stabilisce che: "... gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare la prestazione del proprio esercizio a chiunque lo domandi e ne corrisponda il prezzo".

Ciò premesso, il comportamento dell'avventore/bagnante che non si attiene alle norme del Regolamento per le piscine comunali, e quindi arreca turbamento all'ordine dell'esercizio (piscina), è senz'altro da considerarsi un "legittimo motivo" per il rifiuto della prestazione cui fa riferimento il summenzionato articolo. In questo caso, è il responsabile pro tempore della piscina che, assimilato all'esercente del locale, ha la potestà di rifiutare la prestazione (presenza in piscina) ed invocare l'"allontanamento" ovvero l'interdizione all'ingresso, imposta con ordinanza dirigenziale a cura dell'ufficio competente per aver commesso due violazioni all'art. 6 del regolamento nell'arco temporale di 12 mesi e della durata non inferiore a mesi 6 dalla data di notifica del provvedimento⁽⁷⁾, del trasgressore noto ed abituale.

L'intervento degli operatori di Polizia Municipale impegnati nel servizio di vigilanza in piscina consiste prioritariamente nel prevenire e reprimere le eventuali violazioni alle norme del Regolamento e, in genere, delle altre norme statali (es. delitti contro il patrimonio) e locali vigenti ed alla relativa verbalizzazione.

L'allontanamento dai locali della piscina e l'interdizione all'ingresso nell'impianto dei soggetti interessati ai provvedimenti (art. 9 Reg. n. 346), necessitano sovente dell'intervento del personale del Corpo in funzione di supporto diretto e qualificato (quale organo esecutivo dell'ente gestore "Comune di Torino"), al fine di assicurare l'ordinata esecuzione del provvedimento ed intervenire in caso di episodi di resistenza da parte dei destinatari.

ART. 10 VIGILANZA E CONTROLLO

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento e l'accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, al Corpo di Polizia Municipale, fermi restando i compiti di controllo e sorveglianza propri del personale addetto alle strutture.
2. La Polizia Municipale effettua attività di controllo e vigilanza a supporto del personale di servizio, con modalità e tempi disciplinati secondo le direttive impartite in merito dalla Civica Amministrazione per il tramite del Comando del Corpo.

ART. 11 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali, nonché il precedente regolamento delle piscine comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 settembre 1977 (mecc. 7704562/10).

Le circolari del Corpo nn. 94/00, 74/02 e 63/10 sono revocate.

Il prontuario completo delle violazioni al regolamento oggetto della presente trattazione è reperibile all'indirizzo Intracom di P.M. alla voce Prontuari/Polizia Amministrativa/Regolamenti Comunali.

CSLV/CC

Addì, 21/06/2012

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO

(7) Art. 9 "Sanzioni accessorie".